

Pubblicato il 24/08/2021

N. 01916/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00690/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 690 del 2021, proposto da
Albergo Graal di Fraulo Anna, Avino S.r.l., Ditta F.lli Schiavo S.r.l., Garden
S.r.l., Hotel Toro di Giulia Schiavo, Managing Hospitality S.r.l., Albergo
Marmorata S.r.l., Villa Cimbrone S.r.l., in persona dei legali rappresentanti *pro
tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Accarino, Paolo
Accarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
domicilio eletto presso lo studio Francesco Accarino in Salerno, c.so Vittorio
Emanuele 58;

contro

Comune di Ravello, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso
dall'avvocato Carlo Nunziante Cesaro, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

per l'annullamento

AVVERSO IL SILENZIO formatosi:

-sull'istanza di autotutela del 25.01.2021 presentata dall'avv. Murino, per conto dei ricorrenti al Comune di Ravello;

-sulla diffida del 09.02.2021 presentata da Confindustria Salerno per conto dei ricorrenti;

NONCHÉ PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

in parte qua del silenzio – rigetto formatosi:

- in data 24.02.2021 sull'istanza di autotutela del 25.01.2021;

- in data 11.03.2021 sull'invito diffida del 09.02.2021;

PER LA DECLARATORIA DELL'OBBLIGO DI PROVVEDERE della P.A. a concludere il procedimento e dell'obbligo di ostendere la documentazione richiesta con l'istanza del 25.01.2021;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ravello;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, tenutasi con modalità da remoto ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 18 dicembre 2020, n. 176), la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, esercenti attività alberghiere ed affini nel territorio del Comune di Ravello, hanno denunciato l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla loro istanza di autotutela del 25 gennaio 2021 e sulla diffida di Confindustria del 9 febbraio 2021 (volte ad ottenere la revisione delle delibere

n° 83 del 30 luglio 2020 e n. 17 del 28 agosto 2020 nella parte in cui non hanno incluso gli albergatori fra i beneficiari della riduzione delle tariffe TARI per l'anno 2020, in attuazione della deliberazione dell'ARERA n° 185/2020) formulando al contempo domanda di risarcimento del danno da ritardo; hanno inoltre impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla domanda di accesso pure contenuta nella menzionata istanza del 25 gennaio 2021.

2. Si è costituito il Comune di Ravello che ha eccepito l'ammissibilità del ricorso per plurimi profili (omessa impugnazione delle delibere comunali, assenza dell'obbligo di provvedere, carenza di legittimazione ad agire con riguardo alla diffida presentata da Confindustria), escluso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'accesso (risultando pubblicate le delibere di cui è richiesta l'ostensione) nonché insistito per il rigetto del ricorso siccome infondato.

3. Alla camera di consiglio del 14 luglio 2021 parte ricorrente ha dichiarato a verbale la sopravvenuta carenza di interesse in relazione alla domanda di accesso. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

4. Si può prescindere dall'esame delle eccezioni formulate in rito dall'amministrazione resistente risultando il ricorso infondato nel merito.

5. Preliminarmente il Collegio deve dichiarare, in accoglimento dell'esplicita richiesta formulata dai ricorrenti sul punto, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda volta ad ottenere l'accesso ai documenti.

6. Quanto al silenzio inadempimento, deve escludersi la sussistenza di un obbligo di provvedere dell'amministrazione a fronte di un'istanza di riesame in autotutela di un proprio provvedimento oramai divenuto inoppugnabile. Depone in tal senso la consolidata giurisprudenza secondo cui *"non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall'esterno l'attivazione del*

procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo mediante l'istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto; il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d'ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell'Amministrazione, e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere" (T.A.R. Piemonte, sez. II, 28 ottobre 2020, n. 647) atteso che "il potere di autotutela soggiace alla più ampia valutazione discrezionale della Pubblica amministrazione e non si esercita in base ad un'istanza di parte, avente al più portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad imporre alcun obbligo giuridico di provvedere, con la conseguente inutilizzabilità del rimedio processuale previsto avverso il silenzio inadempimento della p.a." (Consiglio di Stato, sez. III, 18 gennaio 2021, n. 539).

6.1. Va del pari rigettata anche la domanda di risarcimento del danno da ritardo, in quanto priva del requisito imprescindibile dell'accertamento dell'antigiuridicità del fatto ritenuto foriero di danno, stante la non configurabilità di un ritardo in assenza dell'obbligo di provvedere.

7. In conclusione il ricorso è improcedibile quanto all'accesso e infondato quanto al silenzio inadempimento e alla domanda risarcitoria.

7.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo rigetta nei sensi di cui in motivazione.

Condanna parte ricorrente alla rifusione nei confronti del Comune di Ravello delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 con
l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Referendario

Anna Saporito, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Anna Saporito

IL PRESIDENTE

Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO